

CONTRATTO DI SERVIZIO

Automobile Club Firenze, con sede in Firenze Viale Giovanni Amendola 36 (di seguito denominata come **ACF o affidante**), C.F.00442510483 in persona del Presidente *pro tempore* Prof. Arch. Massimo Ruffilli che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 28 febbraio 2017

E

Acipromuove S.r.l. (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Firenze Viale Giovanni Amendola 36, iscritta nel Reg. Soc. del Tribunale di Firenze al n. 28145, P.I. 01603490481, in persona del Consigliere Sig. Mario Mordini, in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 1° marzo 2017

*** **

VISTA il contratto di servizio sottoscritto tra ACF e Acipromuove in data 1 luglio 2013 da intendersi integralmente sostituito dal presente, ferme restando la durata iniziale e finale, in considerazione della necessità di introdurre nel presente atto anche la disciplina della delegazione di Via della Fonderia.

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze del 28 febbraio 2017 con la quale è stato conferito mandato al Presidente di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio con Acipromuove, per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento e ai vincoli pubblicistici.

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento in house, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti "in prevalenza" a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale.

ACCERTATO che ad oggi tutte le suddette condizioni ricorrono per Acipromuove S.r.l..

ACCERTATA altresì la professionalità consolidata della società, nonché l'esperienza maturata nel settore *automotive* nel quale opera da oltre un decennio.



RILEVATA l'esigenza che la società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Automobile Club Firenze ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente.

CONSIDERATO che l'attività affidata ad Acipromuove S.r.l. non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito il legge 17 dicembre 2012 n. 221.

RILEVATO che Acipromuove S.r.l. non rientra tra le società disciplinate dall'art. 4, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito il legge 7 agosto 2012 n. 135.

CONSIDERATO che in data 31 dicembre 2013 tra l'Automobile Club Firenze e Acipromuove S.r.l. è stata sottoscritta una convenzione per quanto attiene la regolazione degli aspetti tecnici ed economici relativi al contratto di associazione in partecipazione per la gestione della delegazione denominata Fonderia sita in Firenze via Fonderia n.73, redatto in data 31 dicembre 2013 e registrato a Firenze il 14.01.2014 al n. 520, nel quale Automobile Club Firenze riveste la figura di "associante", mentre gli altri partner sono rappresentati dalla società Brandini spa e dalla società "Delegazione Pollaiolo di Domenico Spina, Cristiano Carli e Lapo Vezzosi snc" con la qualifica di "associati";

CONSIDERATO che nel contratto del 31 dicembre 2013 tra Automobile Club Firenze e gli associati è stato convenuto che l'ACF gestisca la delegazione *"sia in proprio sia tramite società controllata"*;

RITENUTO di dover recepire il suddetto contratto tra Automobile Club e Aci Promuove S.r.l., peraltro già scaduto, relativo alla delegazione di Fonderia, all'interno del presente contratto di servizio, dando atto che il suddetto accordo si intende sostituito dal presente e regolato dallo stesso anche sotto il profilo economico con l'approvazione del disciplinare operativo;

CONSIDERATO che l'Automobile Club Firenze, nella gestione della delegazione di Fonderia e nell'ambito degli impegni assunti con il predetto contratto di associazione in partecipazione, intende usufruire dei servizi offerti dalla partecipata Acipromuove S.r.l., società che ha un'ampia, pluriennale e qualificata esperienza in materia essendo essa stessa gestore della delegazione di sede in Firenze Viale Amendola 36, la quale si è resa disponibile ad apportare la propria struttura operativa e la propria esperienza tecnica, organizzativa e commerciale nella richiesta collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

1) Contratto di servizio e disciplinare operativo

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla Società *In House* da parte di ACF.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo di durata annuale, di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Direttore di ACF e l'affidataria regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di ACF. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

2) Durata

La convenzione di cui al presente atto, analogamente al precedente che viene sostituito, scadrà il 30/06/2019. L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi. In tal caso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

3) Know how

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze, - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria - direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento



professionale.

4) Marchio

L'ACF concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI – Automobile Club Firenze, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di ACF.

5) Locali

L'affidataria è tenuta ad operare nei locali concessi in comodato gratuito dall'affidante, siti in Firenze in Viale Giovanni Amendola 36, nonché in quelli relativi alla delegazione di Via Fonderia 73, in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia. Le parti espressamente convengono che le spese generali di esercizio relative a tali locali (illuminazione, riscaldamento, telefonia, pulizie, etc.), siano a carico dell'affidataria in proporzione della superficie occupata. Inoltre l'affidataria concorre pro quota, sempre in ragione della superficie occupata, alla polizza che l'affidante stipula a garanzia dei rischi per incendio e responsabilità civile verso terzi, in ordine all'attività della società ed ai locali nei quali avrà svolgimento. L'affidataria stipula altresì una polizza per furto e rapina portavalori, dando apposita comunicazione dei nominativi del personale addetto con mansioni di portavalori. L'ACF è tenuto a rimborsare un importo pari al 40% del premio versato per tale polizza.

6) Dotazione informatica

L'ACF è tenuto a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva:

1) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;

2) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'ACF e verso Internet.

L'assistenza *hardware* rimane a carico della Società.

L'ACF inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI, ACI Informatica c/o Società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how*

informatico di Federazione.

7) Aggiornamento e supporto professionale

L'ACF è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici *stages*;
- b) pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'ACF.

8) Requisiti professionali ed autorizzazioni amministrative

La Società dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 8/8/91 n.264 e s.m.i. e di essere stata autorizzata in data 27.07.2005 con atto dirigenziale n.2335 dalla Provincia di Firenze a svolgere attività di consulenza automobilistica; dichiara altresì di essere stata autorizzata dalla Regione Toscana a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in virtù del disciplinare per l'erogazione dei servizi in materia di tasse e tributi al quale Acipromuove S.r.l. ha aderito in data 25.03.2015

9) Elenco attività

La società svolgerà le seguenti attività e/o servizi:

- a) gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'ACF;
- b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione Toscana, svolta nella sede. Le parti si danno atto che tale attività è gestita autonomamente dalla Società autorizzata allo scopo dalla Regione Toscana ed i compensi relativi sono previsti dal mandato sottoscritto con ACI Italia dalla medesima Società;
- c) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'ACF e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'ACF;
- d) vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/ACF;
- e) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;
- f) gestione di altre attività e/o servizi di cui al disciplinare operativo ex art.1;
- g) attività espletata nella sede di Firenze, Via della Fonderia 73, nell'ambito degli impegni assunti da Automobile Club Firenze con il contratto di associazione in partecipazione con gli associati, Brandini S.p.A. e Delegazione Pollaiuolo di Domenico Spina, Cristiano Carli e Lapo



Vezzosi snc, indicati all'art. 3 del contratto del 31 dicembre 2013 e registrato a Firenze il 14.01.2014 al n. 520, e compiti tecnici inerenti l'attività di front office che ACI promuove S.r.l. dovrà svolgere con la propria ed autonoma struttura operativa. Per attività di front office si intende tutta l'attività di delegazione che viene svolta allo sportello direttamente all'utenza i cui elementi essenziali anche se non esaustivi si individuano nell'espletamento delle prestazioni indicate alle precedenti lettere. Viene comunque fatta salva l'eventualità di una successiva estensione del rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività, che Acipromuove S.r.l. intenderà promuovere. Resta inteso fra le parti che l'incarico di cui al presente contratto è definito nello stretto ambito dei rapporti giuridici ed economici fra ACF ed Acipromuove S.r.l. restando espressamente esclusi qualsiasi valenza e/o possibili diritti nell'ambito del contratto di associazione in partecipazione "de quo". A tale proposito Acipromuove S.r.l. prende atto che Automobile Club Firenze è il titolare del rapporto di associante del più volte citato contratto di associazione e, quindi, l'unico referente delle obbligazioni assunte nei confronti degli "Associati". Acipromuove S.r.l. si impegna ad effettuare tutte le attività di retro sportello, di organizzazione, finanziarie, di gestione e controllo, i rapporti con i terzi, nonché a sostenere ogni spesa relativa allo svolgimento della propria attività, cui attenderà con una sua autonoma organizzazione e con personale in possesso dell'attestato di Qualifica Professionale di cui alla Legge n. 264/91. Acipromuove S.r.l. presterà particolare attenzione nel selezionare il personale, onde conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza, ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, della fiscalità e tutela dei dati personali. Resta inteso fra le parti che ACF non avrà alcuna responsabilità né diretta che indiretta sui rapporti e sugli impegni assunti da Acipromuove S.r.l.

h) sviluppo e coordinamento del settore dello sport automobilistico.

10) Standard operativi e verifiche da parte di ACF

La Società si impegna a concordare con ACF gli orari di apertura al pubblico dei propri locali di vendita, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, con particolare riferimento alla Convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'ACF ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso ACF in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle

procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'ACF avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA – MCTC, Provincia ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

11) Responsabilità

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'ACF al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'ACF.

12) Documenti previsionali

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predisponere un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ACF per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile,
- laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;



- laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Entro il quindici luglio di ogni anno l'affidataria sottopone alla Direzione dell'ACF un *report* relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa, con particolare evidenza per i settori "Soci" e "Assistenza Automobilistica"; tale report indica altresì gli scostamenti economici rispetto al *budget* annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

13) Controllo analogo e analisi periodica delle attività

ACF, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'ACF, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'ACF, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Firenze.

L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta della Direzione dell'ACF per ciascuna delle seguenti operazioni:

- 1) alienazione e acquisizioni di immobili;
- 2) sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- 3) stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- 4) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;
- 5) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- 6) sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- 7) apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Firenze;
- 8) approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte di ACF sull'affidataria viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale ACF ha sempre accesso;
- c) l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere ad ACF.

Restano salvi gli insindacabili poteri di ACF inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in

contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti di ACF per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

14) Tracciabilità dei flussi finanziari

Secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 4 del 22 maggio 2011, le movimentazioni di denaro da ACF alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

15) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, ACF e la Società nominano rispettivamente l'altra parte quale "*responsabile esterno del trattamento dei dati personali*". In tale ruolo le parti si impegnano ad assoggettarsi ai poteri di vigilanza e controllo del Titolare del trattamento dei dati personali ed a riferire e conferire con quest'ultimo relativamente ad ogni aspetto del trattamento.

16) Spese

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

17) Foro competente


Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze 02 /03/2017

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

Il Presidente



ACIPROMUOVE S.r.l.

Il Consigliere

